

Sentenza: 4 luglio 2006 n.253

Materia: discriminazioni causate dall'orientamento sessuale;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale,

Limiti violati: art.117 secondo comma lettera l) Cost. (dedotti dal ricorrente anche gli artt. 2, 3, 5 e 117 terzo comma);

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri;

Oggetto: legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n.63, nonché gli artt. 2, 3, 4, 5, 7 commi 1 e 5, 8 e 16 commi 1 e 4 della medesima legge;

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 7 commi 1 e 5, 8, 16 commi 1 e 4 della legge citata, illegittimità costituzionale consequenziale degli articoli 7, commi 2, 3, e 4, 16 commi 2 e 3 della l.r. 63/2004;

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Lo Stato impugna la legge regionale della Toscana 15 novembre 2004 , n.63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), per violazione degli articoli 2, 3, 5 e 117 secondo comma lettera l) e terzo comma della Costituzione.

Secondo il ricorrente, l'intera legge regionale nonché alcune singole disposizioni della stessa sono censurabili secondo vari profili di legittimità costituzionale: attribuiscono infatti una tutela differenziata a determinate categorie di soggetti in ragione del loro orientamento sessuale, dettano norme con riferimento agli atti di disposizione del proprio corpo e stabiliscono sanzioni in materie riservate alla competenza statale.

In particolare, l'articolo 2 della legge regionale che prevede misure di sostegno e di tutela a favore di soggetti discriminati per motivi derivanti dal proprio orientamento sessuale o dall'identità di genere, secondo la difesa erariale darebbe luogo, con l'attribuzione di diritti o comunque posizioni di vantaggio, a una disparità di trattamento a favore di tali soggetti. Non solo, violerebbe un principio fondamentale in materia di tutela del lavoro, ampliando la definizione di lavoratore svantaggiato, già definita dal legislatore statale, ricomprendendo nella stessa i transessuali e i transgender. Conseguentemente, quindi, produrrebbe una lesione delle competenze statali ai sensi dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione.

La Regione Toscana eccepisce l'infondatezza di tali censure, affermando la natura di mero indirizzo della norma di cui all'articolo 2, inidonea in quanto tale, ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio, e sottolineando l'ambito dell'intervento normativo regionale, limitato a fissare l'obbiettivo di favorire, attraverso mirate politiche del lavoro e di formazione professionale, i soggetti esposti al rischio di emarginazione a causa del proprio orientamento sessuale.

Secondo lo Stato anche le garanzie fissate dagli articoli 3 e 4, a favore dei soggetti destinatari della legge, in ordine alla predisposizione, da parte della regione e delle province, di appositi percorsi di

formazione e riqualificazione e di interventi mirati “all’accrescimento della cultura professionale correlata all’acquisizione positiva dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di ciascuno”, esulerebbero dalle competenze regionali rientrando, invece, nella competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma lettera l) Cost.

Diametralmente opposta è la posizione della Regione che qualifica le misure in questione come espressione della competenza legislativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale.

La Corte, accogliendo integralmente le tesi regionali, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli in commento.

Ulteriori vizi di legittimità lo Stato riscontra, poi, nell’articolo 7 della legge regionale, la quale si articola in una serie di disposizioni lesive, anch’esse, delle competenze statali in materia di ordinamento civile, ex articolo 117 secondo comma lettera l), in quanto afferenti alla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo.

In particolare i commi 1 ed 8 stabiliscono, rispettivamente, il diritto di ciascuno di indicare la persona delegata ad esprimere il consenso a determinati trattamenti terapeutici nel caso in cui il diretto interessato versi in condizioni di incapacità naturale e vi sia urgenza di provvedere, e la disciplina del procedimento di manifestazione di tale volontà.

L’articolo 7, sempre secondo la difesa erariale, al comma 5 darebbe, inoltre, luogo alla violazione del principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nella disciplina statale che regola la materia della rettificazione dell’attribuzione del sesso. La norma regionale prevede che la richiesta di trattamento sanitario relativo alla modifica dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere debba provenire dal diretto interessato il quale deve essere preventivamente ed adeguatamente informato di tutto quanto attiene all’intervento.

La Regione respinge le censure formulate dal governo in ordine ai contenuti dell’articolo 7, sostenendo, quanto alla prima delle questioni, che l’intervento normativo si limita a regolare aspetti relativi alla partecipazione al processo decisionale da parte del soggetto designato, mentre per la seconda si tratta della regolazione del rapporto di informazione tra medico e paziente attinente, quindi, all’organizzazione del servizio sanitario di esclusiva competenza regionale.

Ad avviso della Corte, la questione di legittimità dell’articolo 7 è fondata poiché, quanto al potere di un soggetto di delegare a terzi il consenso a un trattamento sanitario, la Regione è intervenuta in materia di rappresentanza e quindi di ordinamento civile, che rientra nella competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma lettera l).

Le medesime considerazioni valgono per la norma di cui al comma 8 che regolano il procedimento di espressione della volontà. La Corte dichiara dunque l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 commi 1 e 8 e, in via consequenziale dei commi 2, 3 e 4, ai primi inscindibilmente connessi.

Infine, l’avvocatura erariale contesta l’articolo 16, commi 1 e 4, della legge toscana che, nell’introdurre un regime sanzionatorio per gli esercenti di pubblici servizi e per gli operatori turistici e commerciali che discriminano gli utenti in base all’orientamento sessuale o all’identità di genere degli stessi, esorbita dalla competenza normativa regionale rispetto alla quale il ricorrente considera escluse le materie cui afferiscono le sanzioni in parola. La difesa regionale eccepisce, a tale riguardo, che i comportamenti discriminatori oggetto della norma impugnata si riferiscono a materie come lo sviluppo economico, il commercio e il turismo, di competenza normativa regionale a cui, pertanto, si deve considerare attratta la relativa disciplina sanzionatoria.

La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 commi 1 e 4, mettendo in rilievo l'obbligo legale a contrarre che la norma sostanzialmente pone, incidendo quindi sull'autonomia negoziale dei privati e su un ambito normativo riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Ora stante il "parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione" dall'illegittimità della disposizione che prevede l'obbligo a contrarre deriva l'illegittimità relativa all'applicabilità, in caso di violazione dell'obbligo, della sanzione amministrativa.

La Corte pronuncia l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 che, non oggetto di censura, sono tuttavia inscindibilmente connessi con i commi impugnati e quindi dell'intero articolo 16.